

MODELLO REDDITI 2022 SC

a cura di:

Sandro Cerato

Dottore Commercialista ODCEC Vicenza
Pubblicista

in collaborazione con:



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

TERMINI DI VERSAMENTO

- Le imposte derivanti dal modello Redditi vanno versate entro il 30.6.2022 ovvero entro il 22.8.2022 con la maggiorazione dello 0,4% (il 30.7.2022 cade di sabato e quindi il nuovo termine di lunedì 22.8.2022 tiene conto della proroga di Ferragosto)
- Per le società di capitali si deve tener conto della data di approvazione del bilancio:
 - Se approvato entro 120 giorni, o nel corso del mese di maggio 2022, i termini di versamento sono quelli sopra indicati
 - Se approvato entro 180 giorni nel corso del mese di giugno 2022, il termine di versamento ordinario cade il 22.8.2022 o il 22.9.2022 con la maggiorazione dello 0,4% (infatti il 31.7.2022, quale ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione, cade di domenica)

SOCIETA' DI CAPITALI E REDDITO D'IMPRESA

ASSEMBLEE A DISTANZA

- A prescindere dalle indicazioni statutarie, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 luglio 2022
- Fino a tale data vi sarà la possibilità di:
 - prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
 - svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di **telecomunicazione** che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

TERMINI DI APPROVAZIONE

- Non è stato prorogato l'art. 106 co. 1 del DL 18/2020 convertito, che consentiva, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 (per le spa e le sapa) e 2478-*bis* co. 2 c.c. (per le srl) o alle diverse disposizioni statutarie (che potrebbero non prevedere la possibilità del rinvio dei termini di approvazione del bilancio d'esercizio), di convocare l'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- Pertanto, il bilancio al 31.12.2021 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni soltanto in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-*bis* co. 2 c.c.

PERDITE SOCIETA' DI CAPITALI

- Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile”.
- Viene così sostituito nel primo comma dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, l'attuale riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021.
- Gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche, pertanto, sono posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2026.

FRONTESPISZIO

Visto di conformità superbonus

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri compilati:

RA	RE	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
<input type="checkbox"/>																					
TN	GN	GC	OP	NI	DI																
<input type="checkbox"/>																					

Presenza visto Superbonus
 Invia avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario
 Invia altre comunicazioni telematiche all'intermediario

FIRMA DEL DICHIARANTE

Da barrare in presenza di visto di conformità per superbonus 110% (tipicamente per interventi trainanti su condomini a prevalente destinazione abitativa) per spese sostenute dal 12 novembre 2021 la cui detrazione è gestita in dichiarazione. **VISTO SOLO PER SUPERBONUS**

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista	
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

Se il visto è rilasciato nella dichiarazione (ad esempio per compensazione crediti > 5.000 euro) va compilata questa sezione per il rilascio del visto assorbente anche quello per superbonus 110%

Sospensione ammortamenti

Sospensione ammortamenti

Sintesi della normativa

- L'art. 60 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, fino al 100% dell'ammontare dell'ammortamento di competenza dell'esercizio 2020 delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
- La Legge n. 15/2022 (conversione del Decreto «milleproroghe») ha esteso la facoltà in questione anche con riferimento all'esercizio 2021
- Conversione del Decreto Legge n. 4/2022 («Sostegni-ter»): estende la facoltà anche al bilancio dell'esercizio 2022
- La quota non stanziata nel conto economico dell'esercizio è imputata nell'esercizio successivo con conseguente "slittamento" del piano di ammortamento originario.
- Per l'importo della quota di ammortamento non stanziata deve essere vincolata una riserva indisponibile di utili, e la nota integrativa deve dare conto delle ragioni per le quali si è utilizzata la deroga

Sospensione ammortamenti

Beni interessati

Secondo l'OIC la norma può essere applicata con la massima "libertà", nel senso che può riguardare indifferentemente:

- un singolo cespite (materiale o immateriale);
- un gruppo di immobilizzazioni (materiali o immateriali);
- l'intera voce di bilancio

Assonime (circolare n. 2/2021): rientrano anche l'avviamento (pur se non giuridicamente tutelato) e gli altri oneri pluriennali (costi di impianto e costi di sviluppo)

Sospensione ammortamenti

Beni interessati

Cespiti acquistati nel corso dell'esercizio: la norma indica che si deve mantenere il valore di iscrizione del bene così come risultante dall'ultimo bilancio approvato

Assonime (circolare n. 2/2021): la norma intende indicare il criterio di valorizzazione per i beni già rientranti nel patrimonio aziendale, ragion per cui possono essere inclusi anche i beni acquistati nel corso dell'esercizio (sospensione della quota di ammortamento relativa alla frazione d'anno di possesso)

Sospensione ammortamenti

Criteri di sospensione degli ammortamenti

Assonime (circolare n. 2/2021):

- ampliamento dello spazio di azione dei criteri di ammortamento (che non consentirebbero la sospensione della quota per minor o mancato utilizzo)
- la deroga all'obbligo di ammortamento può trovare giustificazione in tutti i casi in cui vi è una ridotta o un mancato utilizzo dei beni, quand'anche la prassi contabile imporrebbe l'ammortamento del bene
- possibili motivazioni: evitare perdite, blocco impianto, minor utilizzo, riduzione benefici attesi, quali effetti negativi derivanti dall'impatto del Covid-19
- motivazioni da illustrarsi nella nota integrativa

Sospensione ammortamenti

Prolungamento piano di ammortamento

- La quota non stanziata nell'esercizio è imputata nel conto economico dell'esercizio successivo, e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno
- OIC: la previsione di legge muove dall'assunto che al minor ammortamento sia associata un'estensione di un anno della vita utile residua, che deve essere valutata caso per caso in quanto non è un effetto automatico
- Cespiti con vita utile predefinita (ad esempio per vincoli contrattuali): in tal caso la quota di ammortamento non stanziata nell'esercizio deve essere spalmata pro quota lungo la vita utile residua del bene

Sospensione ammortamenti

Costituzione della riserva indisponibile

- La società che si avvale della deroga in esame deve destinare l'utile dell'esercizio, corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, ad una riserva indisponibile
- Se l'utile è inferiore alla quota di ammortamento non stanziata, la riserva è integrata utilizzando le riserve disponibili
- In assenza di riserve, la riserva è integrata accantonando gli utili degli esercizi successivi
- La costituzione della riserva avviene in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale la quota di ammortamento è stata in tutto o in parte sospesa

Sospensione ammortamenti

Costituzione della riserva indisponibile

Osservazioni Assonime:

- La riserva è qualificata come indisponibile
- Non può essere utilizzata per aumenti di capitale, né può essere distribuita, ma può essere utilizzata per copertura perdite (con successivo obbligo di reintegro)
- La riserva si libera al termine del periodo di ammortamento (ovvero in progressivamente se la quota di ammortamento non imputata è spalmata lungo la durata residua)
- La riserva si libera anche in caso di vendita dell'immobilizzazione o in caso di svalutazione della stessa
- Documento di Ricerca FNC e CNDCEC marzo 2021: la riserva costituita a fronte della deroga deve essere iscritta separatamente nella voce «Altre Riserve» (A.VI del Patrimonio Netto)

Sospensione ammortamenti

Nota Integrativa

- Nella Nota integrativa si devono indicare le ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
- Secondo quanto indicato nel documento OIC, e da Assonime, nella Nota integrativa devono essere indicate le seguenti informazioni:
 - quali immobilizzazioni, ed in che misura, sono state oggetto della sospensione degli ammortamenti;
 - le ragioni che hanno indotto la società ad avvalersi della deroga (sinteticamente);
 - l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali (in maniera dettagliata)
- Assonime: per le micro-impresa l'informativa deve essere fornita in calce allo Stato patrimoniale

Sospensione ammortamenti

Deduzione quota di ammortamento

- La deduzione della quota di ammortamento (totale o parziale non iscritta nel conto economico) è ammessa alle condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione a conto economico. Le stesse regole sono previste anche per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap.
- Due chiavi di lettura:
 1. le imprese hanno la facoltà di dedurre fiscalmente la quota non imputata nel conto economico (tesi sostenuta dalla Norma Aidc 212)
 2. Le imprese devono dedurre fiscalmente la quota non imputata nel conto economico (tesi cui sembra aver aderito l'Agenzia in occasione di Telefisco 2021)

Sospensione ammortamenti

Deduzione quota di ammortamento

- Risposte interpello n. 607/2021 e n. 66/2022: la deduzione fiscale della quota non imputata nel conto economico è facoltativa
- Una diversa lettura costringerebbe le imprese a dichiarare una perdita fiscale (irrilevante ai fini Irap) e contrasterebbe con lo spirito agevolativo della norma
- Telefisco 2022: se l'impresa decide di dedurre la quota fiscale, la variazione in diminuzione è pari all'importo iscritto nel conto economico negli esercizi precedenti (e quindi non necessariamente all'ammortamento tabellare)
- Telefisco 2022 e risposta n. 66/2022: la deduzione extracontabile riferita al super/iper ammortamento è «slegata» dalla deduzione fiscale della quota di ammortamento

Sospensione ammortamenti

Osservazioni circolare Assonime n. 2/2021

- La deduzione fiscale delle quote di ammortamento non stanziata a conto economico costituisce una differenza temporanea con conseguente iscrizione della fiscalità differita. Ciò comporta un minor beneficio economico pari alla fiscalità differita (27,9% per i soggetti Ires)
- La riserva indisponibile da iscriverne dovrebbe quindi essere pari agli ammortamenti non imputati al netto della fiscalità differita (anche se la norma prevede che la riserva deve essere di «ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata»), in quanto il maggior utile che si genera è ridotto per un importo pari alla fiscalità differita
- La variazione in diminuzione deve essere pari alle quote dedotte fiscalmente negli esercizi precedenti (quindi se la deduzione era inferiore a quella massima tabellare, la variazione in diminuzione sarà di pari importo)

Sospensione ammortamenti

Esempio – ALFA SRL
Costo storico 100.000 – aliquota 10%
Cespite non utilizzato nel 2021

	Ammortamento bilancio	Fondo amm.to bilancio	Ammortamento fiscale	Fondo amm.to fiscale
2021	-	-	10.000	60.000
2022	10.000	60.000	10.000	70.000
2023	10.000	70.000	10.000	80.000
2024	10.000	80.000	10.000	90.000
2025	10.000	90.000	10.000	100.000
2026	10.000	100.000	-	-

Sospensione ammortamenti

FACOLTATIVA

Esempio – ALFA SRL
Costo storico 100.000 – aliquota 10%
Cespite non utilizzato nel 2021

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	10.000	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8		,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14		,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20		,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26		,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32		,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38		,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44		,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50		,00	51	52	,00	53	54	,00	

Nota bene: resta ferma anche l'eventuale deduzione extracontabile della quota di iper e super ammortamento (risposta 66/2022)

Sospensione ammortamenti

Esempio – ALFA SRL
Fondo amm.to 1.1.2021 = 50.000
Ammortamento «sospeso» = 10.000

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1	IMPIANTI E MACCHINARI		2	3	4
RVI	Valore contabile	5	6	7	8	9	
	Valore fiscale	10	11	12	13		
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo	
		50.000 ,00	,00	,00	50.000 ,00	,00	
		50.000 ,00	,00	10.000 ,00	40.000 ,00		

Rivalutazione dei beni d'impresa

ASPETTI GENERALI

In merito al tema della rivalutazione dei beni d'impresa, le questioni da affrontare sono le seguenti:

- Effetti affrancamento riserva di rivalutazione 2020
- Gli effetti dell'allungamento del periodo di ammortamento di alcune immobilizzazioni immateriali, disposto dalla Legge di bilancio 2022
- Le possibili alternative per evitare il predetto allungamento
- La revoca dei soli effetti fiscali della rivalutazione
- La revoca civilistica della rivalutazione
- La possibilità di rivalutazione solo civilistica dei beni d'impresa nel bilancio 2021
- Gli effetti sul test di operatività delle società di comodo

Rivalutazione beni d'impresa

Affrancamento della riserva di rivalutazione 2020

PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE REDDITI 2021 (PER 2020) E REDDITI 2022 (PER 2021)

Nel modello Redditi 2021 incremento riserve in sospensione d'imposta (effetto affrancamento 1.1.2021)

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1 0,00	2 10.000,00	3 0,00	4 10.000,00

Nel modello Redditi 2022 decremento riserve in sospensione d'imposta e incremento riserve di utili

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1 10.000,00	2 0,00	3 10.000,00	4 0,00
RS134 Riserve di utili	1 0,00	2 10.000,00	3 0,00	4 10.000,00

DEDUZIONE MAGGIOR VALORE

- Con l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8 quater all'art. 110, DL n. 104/2020 (Decreto Agosto" è previsto che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione o riallineamento, la **deduzione** ai fini IRPEF / IRES / IRAP del **maggior valore** è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, **in misura non superiore a 1/50** del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR)
- Nota bene: la deduzione in misura pari ad 1/50 riguarda «solamente» il maggior valore rivalutato o riallineato, mentre per il costo originario la deduzione rimane ancorata al periodo originario
- Le attività immateriali interessate sono solamente quelle deducibili in un periodo non superiore a 18 anni ed oggetto di rivalutazione/riallineamento

ESEMPIO MARCHIO RIVALUTATO

- Marchio iscritto nel 2013 per un costo di 180.000 e ammortizzato per 80.000 a fine 2020 (in quote pari ad 1/18), quindi costo netto 100.000
- Rivalutazione ad euro 10.100.000 (rivalutazione 10.000.000)
- Per i successivi esercizi l'ammortamento fiscale avviene come segue:
 - Per euro 10.000 sul costo originario di 180.000 (1/18)
 - Per euro 200.000 sul valore rivalutato di 10.000.000 (1/50)
- L'ammortamento civilistico segue le sue regole (vita utile residua), ragion per cui sarà necessario operare la relative variazione in aumento nel rigo RF31 (altre variazioni in aumento con **codice «69»**) per la differenza tra quota civilistica e quota fiscalmente deducibile

	1	2		3	4		5	6	
			,00			,00			,00
	7	8		9	10		11	12	
			,00			,00			,00
	13	14		15	16		17	18	
			,00			,00			,00
	19	20		21	22		23	24	
			,00			,00			,00
	25	26		27	28		29	30	
			,00			,00			,00
	31	32		33	34		35	36	
			,00			,00			,00
	37	38		39	40		41	42	
			,00			,00			,00
	43	44		45	46		47	48	
			,00			,00			,00
	49	50		51	52		53	54	
			,00			,00			,00
							55		,00

RF31 Altre variazioni in aumento

OPZIONI POSSIBILI

In alternativa alla nuova regola di deduzione, si prevedono le seguenti possibilità:

- "mantenere" la **deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, IRES ed IRAP nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12%-14%-16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.
- di **revocare** (anche parzialmente) la disciplina fiscale della **rivalutazione** effettuata. L'individuazione delle modalità e dei termini di revoca nonché di rimborso o utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate è demandata ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

PAGAMENTO MAGGIORE IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nel caso di opzione per il pagamento della maggiore imposta sostitutiva (12%, 14% o 16% a seconda dei valori) rispetto a quella del 3%, è necessario compilare il rigo RQ100 inserito nella nuova sezione XXIV dello stesso quadro

- Colonna 1: ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali
- Colonna 2: imposta sostitutiva dovuta (12%, 14% e 16% in base agli scaglioni indicati nell'art. 176, co. 2-ter, del TUIR)
- Colonna 3: imposta sostitutiva determinata per la rivalutazione/riallineamento
- Colonna 4: differenza tra colonna 2 e colonna 3
- Colonna 5: prima rata della differenza d'imposta dovuta di cui alla colonna 4

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

SEZIONE XXIV Rivalutazione delle attività immateriali		Maggiori valori immateriali	Imposta calcolata	Imposta art. 110 c. 4 D.L. 104/20	Imposta dovuta
RQ100		1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>	4 <input type="text" value=""/>
					5 <input type="text" value=""/>
					Prima rata

PAGAMENTO MAGGIORE IMPOSTA SOSTITUTIVA

- L'opzione del pagamento di una maggiore imposta sostitutiva determina la riduzione della riserva di rivalutazione (l'imposta è infatti prelevata dalla riserva)
- La riserva di rivalutazione, già ridotta dell'imposta sostitutiva del 3%, deve essere ulteriormente ridotta della maggior imposta dovuta ed indicata nel rigo RQ100, colonna 4
- Deve quindi essere «aggiornata» la riserva di rivalutazione nel prospetto delle riserve
- L'opzione per il pagamento della maggiore imposta sostitutiva evita la variazione in aumento della quota di ammortamento nel quadro RF, in quanto il maggior valore rivalutato è riconosciuto ai fini fiscali

PAGAMENTO MAGGIORE IMPOSTA SOSTITUTIVA

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131	Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134	Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	RISERVA «LORDA» ,00	2 ,00	3 Maggiore imposta sostitutiva ,00	4 RISERVA «NETTA» ,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a coperture perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

REVOCA FISCALE RIVALUTAZIONE

- Sono mantenuti nell'attivo i maggiori valori dei beni e il saldo attivo di rivalutazione, rinunciando però ai vantaggi fiscali connessi all'operazione:
- Documento FNC 11 aprile 2022: occorre iscriverne un credito per l'imposta sostitutiva pagata e decurtare il saldo attivo di rivalutazione iscrivendo le imposte differite passive nella misura del 27,9%, in quanto viene ad esistere una differenza permanente tra il valore civile e il valore fiscale del bene;
- Nel prospetto del patrimonio netto del quadro RS occorre spostare il saldo attivo, così ridotto, tra le riserve di utili generiche di cui al rigo RS134, perdendo lo stesso la natura di riserva in sospensione d'imposta

REVOCA FISCALE RIVALUTAZIONE

Al netto della fiscalità differita

Prospetto
del capitale
e delle riserve

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130 Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131 Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133 Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134 Riserve di utili	1 ,00	RISERVA DI UTILI	3 ,00	RISERVA UTILI 2021
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140 Riserve in sospensione di imposta	RISERVA 2020	2 ,00	REVOCA	4 ,00
	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

REVOCA RIVALUTAZIONE

- In sede di conversione in legge del Decreto «Sostegni-ter» è stata inserita la possibilità di revocare anche civilisticamente la rivalutazione dei marchi e delle altre immobilizzazioni immateriali
- Gli effetti sul patrimonio netto vanno iscritti all’inizio dell’esercizio 2021 (senza comparazione nel 2020 – Documento FNC 11 aprile 2022)
- Per le imprese che intendono percorrere questa possibilità si rende opportuno lo slittamento del termine di approvazione ai 180 giorni

REVOCA FISCALE RIVALUTAZIONE

Prospetto
del capitale
e delle riserve

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130 Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131 Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133 Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134 Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

RISERVA 2020

REVOCA

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA

- In sede di conversione in legge del D.L. n. 41/2021, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di eseguire la rivalutazione dei beni d'impresa ai soli fini civilistici
- I beni materiali ed immateriali oggetto di rivalutazione devono essere iscritti anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019
- Non è prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore rivalutato

Rivalutazione beni d'impresa

Riserva di rivalutazione civilistica

- Riserva di utili non in sospensione d'imposta (soggetta alla presunzione di distribuzione ex art. 47 Tuir)
- In caso di distribuzione da parte di una società di capitali è tassata solo in capo ai soci (dividendo)
- In caso di distribuzione da parte di una società di persone (o di un'impresa individuale) non si ha alcuna conseguenza fiscale (C.M. n. 22/E/2009), nemmeno ai fini del costo fiscale della partecipazione
- Per le srl che hanno rivalutato in regime di trasparenza fiscale valgono le stesse regole delle società di persone (C.M. n. 22/E/2009)

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA

Prospetto
del capitale
e delle riserve

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130 Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131 Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133 Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134 Riserve di utili	1 ,00	2 RISERVA RIVALUTAZIONE ,00	3 ,00	4 RISERVA RIVALUTAZIONE ,00
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Rivalutazione beni d'impresa

Metodi di rivalutazione

La rivalutazione può avvenire con uno dei seguenti tre metodi:

- 1) Rivalutazione del solo costo storico
 - 2) Rivalutazione del costo storico e del fondo
 - 3) Riduzione del fondo ammortamento
- Solamente il metodo 2) mantiene inalterato il periodo residuo dell'ammortamento (considerando che la rivalutazione non determina un mutamento della vita utile del bene)
 - Libertà di scelta del metodo di rivalutazione per ogni singolo bene rivalutato

Rivalutazione beni d'impresa

Rivalutazione solo civilistica

- NO Compilazione quadro RQ
- Compilazione quadro RV per rivalutazione con effetti solo civilistici al fine di «gestire» il disallineamento

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio	Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente	
		1 IMPIANTI	2 2	3	4 ,00	
RV1	Valore contabile	5 Valore iniziale 170.000,00	6 Incrementi 40.000,00	7 Decrementi ,00	8 Valore finale 210.000,00	9 Valore di realizzo ,00
	Valore fiscale	10 Valore iniziale 170.000,00	11 Incrementi ,00	12 Decrementi ,00	13 Valore finale 170.000,00	



**COMPILAZIONE ANCHE NEI PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVI FINO AL
COMPLETO RIASSORBIMENTO**

Rivalutazione beni d'impresa

Società di comodo

**IMMOBILE ABITATIVO COSTO STORICO 100.000 €
RIVALUTATO 130.000 €**

VALORE IMMOBILE TEST OPERATIVITÀ

2020 → $(100.000 + 100.000 + 100.000) : 3 * 6\% = 6.000$
2021 → $(100.000 + 100.000 + 130.000) : 3 * 4\% = 4.400$
2022 → $(100.000 + 130.000 + 130.000) : 3 * 4\% = 4.800$
2023 → $(130.000 + 130.000 + 130.000) : 3 * 4\% = 5.200$
2024 → $(130.000 + 130.000 + 130.000) : 3 * 6\% = 7.800$

2021: primo impatto rivalutazione sul test di operatività

Super Ace 2021

ACE «innovativa»

Aspetti generali

Per il 2021, ai fini della determinazione dell'ACE, alla variazione in aumento del capitale proprio (incrementi al netto dei decrementi) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 è applicabile il coefficiente maggiorato del 15%

Per l'ACE innovativa è previsto che:

- gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta (quindi dall'1.1.2021)
- la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di euro 5.000.000 indipendentemente dal patrimonio netto risultante dal bilancio

Nota bene: per l'eventuale eccedenza rispetto all'importo di 5milioni spetta l'ACE ordinaria

ACE «innovativa»

Modalità di fruizione dell'agevolazione

- L'ACE innovativa è fruibile sotto forma di deduzione dal reddito complessivo netto
- In alternativa è prevista la possibilità di richiedere il riconoscimento della stessa sotto forma di credito d'imposta
- Il credito d'imposta:
 - è individuabile applicando al rendimento nozionale le aliquote IRES/IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020
 - può essere utilizzato, previa specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello di versamento del conferimento in denaro (o della rinuncia al credito), o della delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio

ACE «innovativa»

Utilizzo del credito d'imposta

- In caso di scelta di utilizzo del credito d'imposta, lo stesso può essere:
 - Utilizzato in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo
 - Chiesto a rimborso
 - Ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (il cessionario utilizza il credito con le stesse modalità previste per il soggetto cedente)
- Il credito d'imposta non è produttivo di interessi, va indicato nel modello Redditi e non rileva ai fini reddituali (Ires/Irpef ed Irap)
- L'utilizzo del credito d'imposta richiede la presentazione di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate

ACE «innovativa»

Provvedimento Agenzia entrate 17.9.2021 n. 238235

Il provvedimento attuativo dell'art. 19 del D.L. n. 73/2021 stabilisce che:

- la comunicazione all'Agenzia delle entrate per la compensazione del credito d'imposta può essere inviata a decorrere dal 20 novembre 2021
- l'Agenzia ha 30 giorni di tempo per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta (quindi primo utilizzo 20 dicembre 2021)
- la comunicazione può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio
- il modello F24 contenente la compensazione del credito deve essere inviato esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia

ACE «innovativa»

Società neo-costituite

- Art. 5, co. 10, del D.M. 3.8.2017: nell'Ace ordinaria è stabilito che per le società neo-costituite si assume quale incremento «il patrimonio di costituzione» per la parte derivante da conferimenti in denaro
- Art. 1, co. 6, del D.L. 201/2011 (norma istitutiva dell'Ace): si afferma che «per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito»
- Le stesse regole dovrebbero valere per l'ACE innovativa anche se la norma non dice nulla al riguardo

ACE «innovativa»

Aspetti contabili

- Ace ordinaria: trattandosi di un beneficio che riduce le imposte, vi sarà un minor costo per imposte da classificare alla voce 20 del conto economico
- Trasformazione Ace ordinaria in credito imposta Irap: in tal caso, a fronte del credito d'imposta iscritto nell'attivo, la contropartita è un minor costo nella voce 20 del conto economico (da ripartirsi in cinque anni)
- Ace innovativa: in attesa di possibili indicazioni da parte dell'OIC, in caso di utilizzo dell'Ace innovativa sotto forma di credito d'imposta, pare corretto iscrivere a fronte del credito d'imposta un contributo in conto capitale da iscrivere nella voce A5 del conto economico. Infatti, trattandosi di un credito d'imposta utilizzabile in F24 a scomputo anche di altri tributi, non pare corretto ridurre la voce 20 del conto economico riguardante solamente le imposte sui redditi

CHIARIMENTI TELEFISCO

SUPER ACE

- Per società costituite nel corso del 2021 con capitale versato in denaro, il versamento deve essere ragguagliato alla durata dell'esercizio
- Per i versamenti eseguiti nel 2021, il mancato ragguaglio si applica solo alla Super Ace (quindi fino a 5.000.000)
- I decrementi di capitale e le sterilizzazioni antielusive del 2021 si imputano prioritariamente a riduzione della Super Ace
- L'incremento patrimoniale del 2021 soggetto a Super Ace è rilevante per l'Ace ordinaria negli esercizi successivi
- L'eventuale eccedenza di Super Ace 2021 può essere riportata in avanti in base alle regole ordinarie

CHIARIMENTI TELEFISCO

SUPER ACE

- La riserva di rivalutazione iscritta ai sensi del D.L. 104/2020 concorre alla formazione Ace mano a mano che si «libera» (per effetto di ammortamenti o cessione del bene). Pertanto, costituisce incremento rilevante ai fini della Super Ace per la quota «realizzata» nell'esercizio 2021 (sul punto si veda anche la risposta interpello n. 889/2021)
- L'incremento rilevante per il 2021, da indicare nel rigo RS112A, è pari alla quota di ammortamento imputata nel conto economico (moltiplicata per il 97% se la rivalutazione ha effetti fiscali, o per il 72,1% in presenza di rivalutazione solo civilistica)

SUPER ACE MODELLO REDDITI 2022 SC

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)						
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato	
RS112A 1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	15% 5 <input type="text" value="0,00"/>	5A <input type="text" value="0,00"/>	
CREDITO D'IMPOSTA						
Potenziale	Spettante	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato	
6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>	
	Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
	12 <input type="text" value="0,00"/>	13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>	15 <input type="text" value="0,00"/>	16 <input type="text" value="0,00"/>	
VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)						
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto		
1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>		
	Minor importo	Rendimento	Codice fiscale			
	6 <input type="text" value="0,00"/> 1,3%	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value=""/>			
	Rendimento attribuito	Eccedenza progressa	Eccedenza non attribuibile			
	9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/> (di cui)			
	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero		
	12 <input type="text" value="0,00"/>	13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>	15 <input type="text" value=""/>		

SUPER ACE

ACE

SUPER ACE MODELLO REDDITI 2022 SC

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)							
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato		
RS112A	1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	15% 5 ,00	SA CREDITO IMPOSTA 00		
		CREDITO D'IMPOSTA							
	6	Potenziale ,00	7 Spettante ,00	8 Residuo prec. dichiarazione ,00	9 Ricevuto ,00	10 Attribuito ,00	11 Compensato ,00		
			12 Ceduto ,00	13 Rimborso ,00	14 Trasparenza/consolidato ,00	15 Residuo ,00	16 Riversato ,00		
		VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)							
	1	Incrementi del capitale proprio ,00	2 Decrementi del capitale proprio ,00	3 Riduzioni ,00	4 Differenza ,00	5 Patrimonio netto ,00			
			6 Minor importo ,00	7 Rendimento 1,3% ,00	8 Codice fiscale				
RS113				9 Rendimento attribuito ,00	10 Eccedenza pregressa ,00	11 Eccedenza non attribuibile (di cui ,00)			
				12 Rendimenti totali ,00	13 Eccedenza trasformata in credito IRAP ,00	14 Eccedenza riportabile ,00	15 Codice Stato estero		

SUPER ACE

ACE

- I decrementi e le riduzioni del 2021 vanno imputati prioritariamente alla super Ace e solo per la parte eccedente all'Ace ordinaria
- Il rendimento nozionale super Ace, al netto della quota trasformata in credito d'imposta (differenza tra colonna 5 e 5° del rigo RS112A), va sommato al rendimento ordinario ed indicato nella colonna 7 del rigo RS113

SUPER ACE MODELLO REDDITI 2022 SP

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)												
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato							
RS44	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	15%	5	,00	SA CREDITO IMPOSTA	16	,00
		CREDITO D'IMPOSTA												
		Potenziale	Riconosciuto	Residuo precedente	Ricevuto	Attribuito	Compensato							
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00		
		Ceduto		Rimborso	Trasferito	Residuo	Riversato							
		12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00			
		VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)												
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza									
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00						
		Patrimonio netto		Minore importo	Rendimento									
		5	,00	6	,00	1,3%	7	,00						
		Rendimento attribuito		Eccedenza pregressa	Rendimenti totali									
Codice fiscale	8		9	,00	10	,00	11	,00						
		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza attribuibile	Codice Stato estero									
		12	,00	13	,00	14								

SUPER ACE

ACE

- Per le società di persone l'incremento patrimoniale relativo all'utile è riferito a quello maturato nel periodo d'imposta, e quindi deve aver luogo riguardo all'utile dell'esercizio 2021 (nonostante le istruzioni al rigo RS44 rimandino alle regole delle società di capitali)
- Per la trasformazione in credito d'imposta si applicano le aliquote Irpef vigenti nel 2020, a prescindere dal numero dei soci e dalle aliquote marginali degli stessi (il credito d'imposta è utilizzabile dalla società o è trasferibile ai soci)

Credito d'imposta per nuovi investimenti

QUADRO RU

INVESTIMENTI 2021

- Nel quadro RU devono essere indicati i crediti d'imposta per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021
- Per quelli effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 il quadro RU è stato compilato anche nel modello Redditi 2021, anno 2020
- Si tratta degli investimenti ai quali si applicano le regole previste dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020)

INVESTIMENTI 2021

Per gli investimenti disciplinati dalla Legge di Bilancio 2021, sono previsti i seguenti codici da indicare nel quadro RU:

- «**L3**» per investimenti in beni strumentali nuovi diversi da quelli «Industria 4.0» (credito d'imposta del 10%, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta di entrata in funzione del bene, codice tributo «6935») NB: credito utilizzabile in unica quota annuale per soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni (anche per soggetti con ricavi superiori a 5 milioni ma limitatamente ai beni materiali)
- «**2L**» per investimenti in beni materiali strumentali nuovi «Industria 4.0», di cui all'allegato A della Legge n. 232/2016 (credito d'imposta del 50%/30%/10%, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta di interconnessione del bene, codice tributo «6936»)
- «**3L**» per investimenti in beni immateriali strumentali nuovi «Industria 4.0», di cui all'allegato B della Legge n. 232/2016 (credito d'imposta del 20%, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta di interconnessione del bene, codice tributo «6937»)

INVESTIMENTI 2021

- Nel rigo RU5 va indicato:
 - In colonna 1 l'importo del credito d'imposta maturato per investimenti effettuati nel 2021 (l'importo degli investimenti è riportato nel rigo RU130)
 - In colonna 2 l'importo del credito d'imposta maturato per investimenti effettuati nel periodo 1.1.2022 – 30.6.2022 (**termine prorogato al 31.12.2022**) per i quali alla data del 31.12.2021 si sia proceduto all'ordine vincolante ed al pagamento di un acconto almeno del 20%. N.B.: questo credito d'imposta potrà essere utilizzato solo dal 2022

SEZIONE I		Credito d'imposta	
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)			
RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00) ³		,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00 ⁵ ,00 ⁶ ,00 ⁷ ,00	
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. ¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ² ,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni ¹	² ,00

Aiuti di Stato

QUADRO RS

ESONERO OBBLIGO DI COMPILAZIONE

ATTENZIONE *Nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all'Agenzia delle entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).*

- Con Provvedimento del 27.4.2022 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni per la presentazione della dichiarazione sostitutiva
- I termini di presentazione decorrono dal 28 aprile 2022 e terminano il 30 giugno 2022

ASPETTI GENERALI

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA														
		Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma							
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RS401	Codice CAR	11-A	Forma Giuridica	12	Dimensione impresa	13	Codice attività ATECO	14	Settore	15	Tipo SIEG	16	Importo totale aiuto spettante	17	,00	
	DATI DEL PROGETTO															
		Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune						
		18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20		21						
		Obiettivo		Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante						
		25		26		27		28		29		,00	,00			
		IMPRESA UNICA														
Assenza Impresa Unica <input type="checkbox"/>		Codice fiscale					Codice fiscale									
		1					2									
		Codice fiscale					Codice fiscale									
		3					4									
		Codice fiscale					Codice fiscale									
		5					6									
		Codice fiscale					Codice fiscale									

Modifiche al rigo RS401:

- Sono stati eliminati i dati relativi alla localizzazione del progetto
- È stata introdotta la colonna «obiettivo» relativa alla componente di aiuto il cui codice viene rilevato dalla tabella dei codici aiuti di Stato (da compilare solo per gli aiuti con codice «61» e «71», riguardanti due peculiari crediti d'imposta per ricerca e sviluppo)

PERIODO DICHIARAZIONE

Per quanto riguarda l'individuazione della dichiarazione in cui vanno indicati gli aiuti, le istruzioni precisano:

- per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo
- per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ha richiesto l'utilizzo sotto forma di credito d'imposta, occorre aver riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso

ASPETTI COMPILATIVI

Ai soggetti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate nel 2021:

- è richiesta la compilazione del prospetto "*Aiuti di Stato*" presente nel quadro RS (rigo RS401), se i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non sono già stati comunicati con l'autodichiarazione di cui all'art. 3, DM 11.12.2021 (ad oggi ancora non disponibile);
- non è più richiesto di riportare il relativo ammontare nel quadro RE/ RG / LM(come previsto lo scorso anno);
- nel quadro RF non è più richiesta l'indicazione con apposito codice di detti contributi e pertanto si ritiene che sia utilizzabile il codice "99" per gestire le variazioni in diminuzione relative ai contributi e alle indennità ottenuti a seguito dell'emergenza COVID-19 imputati a conto economico (per i quali lo scorso anno erano utilizzati i codici "83" e "84").

ASPETTI COMPILATIVI

Il prospetto "*Aiuti di Stato*":

- interessa i soggetti che nel 2021 hanno beneficiato sia di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") che di aiuti subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione o di autorizzazione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti Provvedimenti ma solo a seguito di presentazione della dichiarazione nella quale vengono dichiarati (art. 10, DM n. 115/2017);
- non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (c.d. "Temporary Framework"), i cui dati necessari per la registrazione nel RNA sono stati già comunicati all'Agenzia mediante la citata autodichiarazione;
- va compilato anche in caso di aiuti maturati nel 2021 ma non fruiti nel medesimo periodo;
- va compilato con riferimento agli aiuti specificati nell'apposita "*Tabella codici aiuti di Stato*", unica per tutti i mod. REDDITI.

Aiuti alle imprese

**ALFA SRL – CODICE ATECO 46.42.10 – IMPRESA CON MENO DI 10 DIPENDENTI
CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI NON ABITATIVE 3.000 EURO**

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA									
		Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
		1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
		0 6 0							9	10	11
		Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
		11-A	12	13	14	15	16	17	17		
		RS401	SR	1	46.42.10		1		3.000 ,00		
		DATI DEL PROGETTO									
		Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune	
		18	giorno	mese	anno	19	giorno	mese	anno	20	21
		Obiettivo		Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante	
		25		26		27		28		29	
				20						3.000 ,00	
		IMPRESA UNICA									
		Codice fiscale 1					Codice fiscale 2				
		Codice fiscale 3					Codice fiscale 4				
		Codice fiscale 5					Codice fiscale 6				

Assenza Impresa Unica

RS402

Colonna 13: dimensione impresa 1 (microimpresa con meno di 10 dipendenti)
Colonna 15: settore 1 (aiuto di Stato generale)
Colonna 26: codice 20 (tipologia di aiuto non individuabile)

Aiuti alle imprese

**ALFA SRL – CODICE ATECO 46.42.10 – IMPRESA CON MENO DI 10 DIPENDENTI
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ART. 1 D.L. 73/2021**

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA									
		Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
		1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
		0	3	3					9	10	11
RS401	Codice CAR	Forma Giuridica		Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
	11-A	12 SR		13 1	14 46.42.10		15 1	16	17 ,00		
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio			Data fine			Codice Regione			Codice Comune		
18 giorno mese anno			19 giorno mese anno			20			21		
Obiettivo			Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
25			26 20		27 ,00		28		29 ,00		
IMPRESA UNICA											
Assenza Impresa Unica		Codice fiscale 1					Codice fiscale 2				
<input type="checkbox"/>		Codice fiscale 3					Codice fiscale 4				
		Codice fiscale 5					Codice fiscale 6				
		Codice fiscale					Codice fiscale				

Colonna 13: dimensione impresa 1 (microimpresa con meno di 10 dipendenti)
Colonna 15: settore 1 (aiuto di Stato generale)
Colonna 26: codice 20 (tipologia di aiuto non individuabile)

Sandro Cerato

Dottore Commercialista ODCEC Vicenza
Pubblicista

**Ringraziano per
la partecipazione**